

Sul filo della memoria

1. «... nel marasma del tempo la memoria silenziosa si aggira»¹. - La memoria, «figlia indiscreta della noia»², «lanterna magica»³ che affievolisce tutto, che divora i nostri giorni ora per ora, minuto per minuto, spesso nasconde qualcosa di irrazionale che evoca emozioni insospettabili. Una foto in bianco e nero, fra altre sparse qua e là in un vecchio armadietto, un foglio, dimenticato in un libro più volte letto, l'immagine, improvvisa e limpida, di un caldo tramonto estivo, e tornano alla mente ricordi consumati dal tempo, segni di un passato non dimenticato, tracce di fatti lontani mai del tutto sopiti, frammenti di storie intensamente vissute. La mia con Gianni de Bonfils è legata a una festa nella sua casa barese, alla quale ero stata invitata ancora inconsapevole studentessa venuta dalla provincia desiderosa di conoscere il mondo antico e il suo diritto. «La vita», sosteneva Tascio Cecilio Cipriano, vescovo di Cartagine alla metà del terzo secolo d.C., «non finisce ma comincia con la vecchiaia»⁴; se questo è vero, eccomi giunta agli 'inizi' del mio vivere, pronta a raccontarvi di quegli anni della giovinezza, ai quali devo larga parte del mio successivo percorso umano e scientifico.

2. *Quella sera a casa de Bonfils*. - Era l'inverno del settanta e avevo appena chiesto la tesi di laurea al prof. Francesco M. de' Robertis, che mi affidò a Gianni, suo giovanissimo assistente. Si ballava quella sera a casa de Bonfils, e si ascoltava musica in un clima sobrio, pacato, festoso quanto basta. Vi confesserò d'essermi sentita a disagio sin da subito e per tutta la serata; il mio disagio crebbe a dismisura quando Gianni col suo consueto fare sornione, affabile e ironico, – tratti che a tutt'oggi contraddistinguono il suo essere, – mi presentò quello che sarebbe diventato il nostro comune maestro: Francesco Grelle. Con lui, con la sua ansia smisurata di penetrare nel cuore delle cose, avremmo trascorso, fra alterne vicende, confronti spesso difficili, scontri cortesi, a tratti anche duri e taglienti, ma sempre costruttivi, l'ultimo mezzo secolo della nostra vita accademica e amicale. Allora mai avrei immaginato che mi sarei trovata oggi in quest'aula austera a festeggiare l'amico che mi aveva accolto in anni lontanissimi nella sua casa e fatto conoscere per la prima volta la splendida biblioteca del nostro vecchio Istituto. Molte cose da quei tempi sono cambiate nelle nostre Università, e ancora di più sono cambiate altrove; anche le speranze e le illusioni dei più giovani hanno assunto forme nuove. Ciò nonostante eccoci qui, per una occasione che si lega a una lunga tradizione accademica, a parlare di un amico e collega molto amato.

¹ Cito da M. Freni, *Dopo l'allegria. Poesie 1983-2000*, Firenze 2000, 67.

² G. Ungaretti, *Sentimento del tempo*, Caino verso 23, Milano 1989, 350.

³ «Il mondo senza l'amore», scrive Johann Wolfgang von Goethe, *I dolori del giovane Werther*, Milano 1989, è «lanterna magica senza luce». Come dimenticare questo celeberrimo passaggio appartenente a una delle tante lettere di Werther all'amico Guglielmo? «Wilhelm, cosa è mai per il nostro cuore il mondo senza l'amore? È come la lanterna magica senza la luce! Ma appena tu vi introduci la lampada, le più belle immagini compaiono sulla parete bianca».

⁴ Th. Caec. Cypr. *ad Demetr.* 3.5, a cura di E. Gallicet, Torino 2018.

Il nostro rapporto in pochissimo tempo divenne quotidiano; quotidiano confronto di idee, condivisione spontanea, seppure talvolta non facile, di lavoro, di interessi, di stili di vita. Il suo, caratterizzato da una presenza assidua, rigorosa, ordinata in una stanza del nostro Dipartimento. Una stanza occupata dal ‘tardo antico’, dove penne, matite, evidenziatori, fogli erano sempre maniacalmente al proprio posto. Il mio, impregnato di disordine, di orari mutevoli, di appunti illeggibili, di libri sparsi ovunque. Il disordine soprattutto lo faceva inorridire. Il punto di incontro: i nostri lavori scientifici. Lui leggeva i miei, io i suoi, pur consapevoli di sapere davvero poco lui dei miei temi ed io dei suoi. Alla fine i nostri scritti passavano da ben altro vaglio. A leggerli sul serio, sempre e con estenuante lentezza, Francesco Grelle e Mario Bretone. Si ricominciava daccapo: nuove fonti, nuovo impegno esegetico, nuova letteratura, rivisitazione della forma, sviste grossolane da eliminare, ripensamenti, approfondimenti, intere pagine da riscrivere.

3. *Il professore avvicina lo studioso.* - La vera origine di una qualsivoglia attività scientifica, per lo storico del mondo antico e, ancor più, per lo storico del diritto, è sicuramente nei suoi corsi di lezione e nei seminari. Didattica e ricerca corrono, o dovrebbero, sullo stesso binario e l’una non può prescindere dall’altra. Lo storico del diritto, poi, avverte costantemente l’importanza e la necessità di intrecciare saperi diversi nei suoi non semplici percorsi; gli sono compagni di viaggio, anche nella comunicazione orale, la filologia, la papirologia, l’archeologia, la numismatica. Entro questa linea e con questi convincimenti si è svolta la vicenda accademica e scientifica di Giovanni de Bonfils, sin dai primissimi anni settanta; quelli dei suoi brevi ma impegnativi studi sulle *Relationes* ventotto e trentatrè di Quinto Aurelio Simmaco⁵.

Era consuetudine in quegli anni presentare e discutere i propri lavori in incontri settimanali predefiniti. Il ricordo dei seminari sulle *Relationes* di Simmaco in me è ancora vivissimo. Seduti intorno a un tavolo, nella storica Sala delle Codificazioni, Francesco M. De Robertis, Mario Bretone, Francesco Grelle, Renato Quadrato, Alba Musca, Sebastiano Tafaro, Aldo Schiavone, Gianfranco Liberati, Tommaso Masiello, Anna Giorgio, Oronzo Milella, Lorenzo De Bellis, Marisa De Filippi, Gianni ed io.

In più d’un incontro, Gianni presentò i suoi provvisori risultati pronto, come ciascuno di noi, a riscrivere l’intero testo sotto l’incalzare dei rilievi, specie di quelli dei due più anziani maestri napoletani, agguerriti come fossero su un campo di battaglia. Il nostro duro ma irripetibile apprendistato è passato di là. Compresi così, sin da subito, nella mia giovinezza accademica, che il sapere non passa solo per libri; spesso sono più importanti gli incontri, più decisive le persone.

Torniamo a Simmaco. Nello stesso momento in cui Gianni leggeva a tutti noi, come fossero filastrocche infantili, le sue pagine simmachiane sulla prassi giudiziaria e la le-

⁵ *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo (Symm. rel. 28)*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche* 17, 1973, 145-179; e *Prassi giudiziaria e legislazione nel IV secolo (Symm. rel. 33)*, in *BIDR.* 78, 1975, 285-310. Cfr. anche *Sulla relatio 33 di Simmaco*, in *Atti del I Seminario Romanistico Gardesano, Gargnano 19-21 maggio 1976*, Milano 1976, 139-151.

gislazione di IV secolo, maturò il mio fermo convincimento di legare ogni mio sapere su Simmaco esclusivamente a quel pochissimo che avevo appreso in terza liceale sulla *Relatio tertia in repetenda ara Victoriae*, indirizzata, come tutti sappiamo, a Valentiniano II sul pluralismo e la tolleranza religiosa. Un tema che affligge drammaticamente anche il nostro tempo. «Dobbiamo riconoscere», scrive Simmaco, «che tutti i culti hanno un unico fondamento. Tutti contemplanò le stesse stelle, un solo cielo ci è comune, un solo universo ci circonda. Che importa se ognuno cerca la verità a suo modo? Non si può seguire una sola strada per raggiungere un mistero così grande»⁶. Sono le uniche parole di quella straordinaria *relatio* che a tutt'oggi ricordo nitidamente.

Gianni continuò per qualche tempo ancora a studiare il suo Simmaco. Io, nel giurare a me stessa che giammai mi sarei occupata di tardoantico, dimenticai subito il nobile prefetto di città⁷ perdendomi felicemente fra altre stelle, altri cieli, altri universi.

Fu l'inizio di una svolta epocale, di un ventennio felice, che proiettò il nostro Istituto fra i più accreditati d'Europa. Intorno a quel tavolo, poco più tardi, si sarebbero aggiunti molti altri colleghi e amici: Lucia Fanizza, Amalia Sicari, Angela Trombetta, Andrea Lovato; ma anche Tullio Spagnolo Vigorita, Federico D'ippolito, Francesco Guizzi, Giuliana Foti Talamanca. Indimenticabili i seminari di Tullio e Federico su P. Jórs e O. Lenel. Di casa erano pure filologi e storici illustri come Luciano Canfora, Paolo Fedeli, Mario Pani. Anche molti altri maestri provenienti da prestigiose università italiane e straniere ci onorarono in quegli anni della loro presenza. Nei decenni successivi la scuola barese si arricchì di altri valenti ricercatori. In loro oggi è riposta ogni nostra speranza; specialmente quella di trasmettere ad altri i risultati acquisiti con oneste ricerche.

È dell'ottantuno la prima monografia di Gianni sui *quaestores* di quarto secolo⁸. Accurata analisi di un ministero, volutamente limitata alla prima metà del quarto secolo; epoca in cui da funzione amministrativa esso si trasforma in *dignitas*, non di rado priva di concreti compiti di governo. La storia personale dei *quaestores* di quarto secolo consente all'autore di cogliere, sia pure per grandi linee, i profili istituzionali di un incarico che col graduale accentuarsi del rapporto funzionale con l'imperatore potrà ben considerarsi fra quelli ai vertici dell'apparato statale. Seguono gli studi su Ammiano; in particolare il libro dell'ottantasei *Ammiano Marcellino e l'imperatore*⁹, sulle istituzioni politiche del IV secolo. Dall'ottantasette in poi il nostro festeggiato si dedica prevalentemente a studi corposi sulla politica imperiale relativa agli ebrei. L'elenco completo della sua produzione apre gli *Scritti* che oggi presentiamo¹⁰.

⁶ *Rel.* 3.10: «*Aequum est quiquid omnes colunt unum putari. Eadem spectamus astra, commune caelum est, idem nos mundus involuit: quid interest qua quisque prudentia verum requirat? Uno itinere non potest perveniri ad tam grande secretum*». La *relatio de ara Victoriae* del 384 ci è pervenuta integra.

⁷ *CIL.* VI 16990 = *CIL.* VI 31903 = *D.* 2946 = *AE.* 2000, 136.

⁸ *Il comes et quaestor nell'età della dinastia costantiniana*, Napoli 1981, XX e 227.

⁹ *Ammiano Marcellino e l'imperatore*, Bari 1986, 206.

¹⁰ *Signa amicitiae. Scritti offerti a Giovanni de Bonfils*, a cura di Elio Dovere, Bari 2018, XIII-XVI.

4. *Una stabilizzazione semplificante.* - Più vicina alla mia sensibilità di studiosa, certo non della tarda antichità, è l'opera di de Bonfils appena citata sulle *Storie* ammiane, edita come dicevo nell'ottantasei dai fratelli Laterza. «Della grande civiltà espressa dall'impero di Roma lo storico di Antiochia con profonda malinconia avverte tutto il peso del tempo trascorso e il mutare dei valori su cui si era fondata», scrive de Bonfils in premessa¹¹. Valori agonizzanti, direi, già in quella «esperienza giuridica... politicamente cancelleresca», per la sostanza dei suoi contenuti, che Elio Dovere definisce, «sulle orme autorevoli di Franz Wieacker e nella traccia severa di Mario Talamanca... epiclassica», e considera «anello estremo ... della catena ininterrotta del tradizionale *ius* dei romani». Esperienza che si pone ancora «in un solco saldamente 'classico' ora adattatosi alle diverse condizioni dell'impero mediterraneo, prima del suo passaggio a quella storia giuridica... nuova, ... scientificamente autonoma: ovvero la storia del diritto tardoantico», con la sua sempre più incalzate ansia stabilizzatrice non disgiunta da una fortissima pulsione alla semplificazione. Un'esperienza, l'epiclassica, comunque lontana da quella giurisprudenziale classica, per la quale il diritto poteva a suo modo considerarsi 'certo' solo nella misura in cui fosse rimasto il meno rigido possibile, tanto da essere scientificamente discusso ed elasticamente interpretato. Un momento di snodo significativo e praticamente conclusivo nella ormai antichissima curva giurisprudenziale: i sei libri *iuris epitomarum* di Ermogeniano. «Dopo», cito ancora dal bel saggio di Dovere riprodotto in *Signa amicitiae*, «vi sarebbe stato solo un sofferto accumulo di *leges generales* e, poi, la meditata ed epocale virata politico ordinamentale verso il *codex legum* ufficiale: il *Theodosianus*»¹².

5. *Ammiano e il diritto.* - Torniamo alle *Storie* ammiane. Dove e come si insegnava il diritto ai tempi in cui Ammiano scrive le *Res gestae*?

Il diritto non perde nella tarda antichità l'importanza assunta nel passato più e meno recente; se possibile ne assume una maggiore. La sua conoscenza è imprescindibile per una seria formazione pratica e teorica. «Lo sapeva bene», osserva Dario Mantovani¹³, «quel maestro che, a metà del terzo secolo d.C., spronava il suo allievo riottoso, ammonendolo che 'la conoscenza del diritto sarebbe stato il miglior viatico, sia che foss(e) diventato un retore di quelli che patrocinano nei tribunali sia qualcos'altro'»¹⁴.

La trasmissione del sapere, non più prerogativa esclusiva dell'educazione familiare – aristocratica, in un primo tempo, semplicemente elitaria, poi – si localizza in spazi appositi per l'insegnamento. Berito diventa centro di eccellenza destinato ad accogliere studenti non solo provenienti dalla Siria Fenicia ma anche da altre più lontane province d'Oriente. L'anonimo autore dell'*Expositio totius mundi et gentium*, a metà del quarto secolo, così descrive la città e le sue scuole giuridiche: «Ha *auditoria* di diritto; grazie ad

¹¹ *Ammiano* cit. 9.

¹² Indico in quest'unica nota il pensiero di E. Dovere, *Scientia iuris e intertestualità alle soglie del Tardoantico*, in *Signa amicitiae* cit. 89, 92, 95, che ho distintamente virgolettato nel testo.

¹³ D. Mantovani, *Introduzione alla storia di Roma*, Milano 1999, 507.

¹⁴ L'allievo è Gregorio Taumaturgo, *Pan. ad Originem* 5.60.

essa si reggono tutti i processi dei romani. Ed infatti, gli uomini istruiti che provengono da qui fungono da assessori ai giudici in tutto il mondo e con le loro conoscenze giuridiche custodiscono le province»¹⁵. Una conferma indiretta, ma molto efficace, è in una costituzione di Diocleziano e Massimiano con la quale si concede, «*utilitati publicae et spei vestrae*», – «nell'interesse della collettività ed anche in risposta alle vostre aspettative [dei destinatari]», – l'immunità sino a venticinque anni dagli obblighi verso le città d'origine a studenti, futuri retori, giuristi e avvocati, provenienti dall'Arabia, giunti a Berito per affrontare gli studi liberali e massimamente per addestrarsi nella professione giuridica¹⁶:

Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Severino et ceteris scholasticis Arabiis. *Cum vos adfirmetis liberalibus studiis operam dare, maxime circa professionem iuris, consistendo in civitate Berytorum provinciae Phoenices, providendum utilitati publicae et spei vestrae decernimus, ut singuli usque ad vicesimum quintum annum aetatis suae studiis non avocentur*¹⁷.

L'esenzione dai *munera* voluta dal potere, rivitalizzante per un centro di studi antico e prestigioso qual era Berito, ebbe nella sostanza funzione assistenziale e di sostegno per quanti, forse con qualche difficoltà, si allontanavano dalla loro terra per dedicarsi agli studi liberali e soprattutto perfezionarsi nell'*ars* e nella *professio iuris*. In Occidente primeggiava la scuola di Roma¹⁸. Una costituzione di Valentiniano I, Valente e Grazia-

¹⁵ *Expositio totius mundi* 25.

¹⁶ C. 10.50.1. La legge imperiale priva di data è collocata sotto il titolo *Qui aetate se excusant* del decimo libro del *Codex* giustiniano. Il provvedimento è diretto a un certo Severino e a tutti gli *scholastici* dell'Arabia. Ritengo preferibile, anche in assenza di notizie sul Severino indicato nel rescritto, assegnare a *scholasticus* l'ampio significato di studente ancora impegnato negli studi superiori di retorica, grammatica, diritto, filosofia. In Quintiliano (*Inst. orat.* 11.1.82; 12.11.15-16), è appena il caso di notarlo, l'aggettivo qualifica lo status di chi apprende attraverso *exercitatio*; in Agostino è, in primo luogo, il retore, ma anche l'esperto di diritto (Aug. *de doct. christ.* 4.1.2). Istruttivo A. Garzya, *Il modello della formazione culturale nella tarda antichità*, in *Quaderni di Acme* 73, 2005, 8-14.

¹⁷ Per Mantovani, *Introduzione* cit. 527, gli *scholastici* cui si riferisce il rescritto diocleziano sono i soli avvocati, ai quali 'gli studi liberali' avrebbero accresciuto la loro formazione di base, indispensabile per il buon esercizio della professione. Il sostantivo *scholasticus*, però, ha anche possibilità semantiche più neutre; può essere reso con studenti *tout court*, destinati, dopo un severo apprendistato, non solo a professare l'avvocatura, ma anche a perfezionarsi in altri settori del sapere. Cfr. nt. 14.

¹⁸ Sul finire del IV secolo, l'importanza della scuola giuridica romana era nota in tutto l'Impero, se Libanio, insegnante di retorica ad Antiochia, lamentava la crescente preferenza dei giovani, allettati forse da migliori guadagni, per lo studio del diritto nelle scuole di Roma dove si insegnava in latino. La posizione molto critica nei confronti della 'nuova scienza' porta il retore a riaffermare la necessità di una formazione dei giovani ai valori tradizionali della clemenza, modestia e temperanza, che solo la retorica potevano assicurare; non il diritto strumento di pericolose ascese sociali, di spregevoli aspirazioni, di rapide e ignobili forme di arricchimento. Cfr. Lib. *Vita* 214, 234.

no¹⁹ registra l'enorme affluenza nell'urbe di giovani studenti provenienti dall'Africa e da altre province dell'Impero:

Imppp. Val(entini)anus Valens et Gr(ati)anus AAA. ad Olybrium P(raefectum) u(rbi). *Quicumque ad urbem discendi cupiditate veniunt, primitus ad magistrum census provincialium iudicum, a quibus copia est danda veniendi, eiusmodi litteras perferant, ut oppida hominum et natales et merita expressa teneantur; deinde ut in primo statim profiteantur introitu, quibus potissimum studiis operam navare proponant; tertio ut hospitia eorum sollicitè censualium norit officium, quo ei rei inpertiant curam, quam se adseruerint expetisse. Item immineant censuales, ut singuli eorum tales se in conventibus praebeant, quales esse debent, qui turpem inhonestamque famam et consociationes, quas proximas putamus esse criminibus, aestiment fugiendas neve spectacula frequentius adeant aut adpetant vulgo intempestiva convivia. Quin etiam tribuimus potestatem, ut, si quis de his non ita in urbe se gesserit, quemadmodum liberalium rerum dignitas poscat, publice verteribus adfectus statimque navigio superpositus abiciatur urbe domunque redeat. His sane, qui sedulo operam professionibus navant, usque ad vicesimum aetatis suae annum Romae liceat commorari. Post id vero tempus qui neglexerit sponte remeare, sollicitudine praefecturae etiam inpurius ad patriam revertatur. Verum ne haec perfunctorie fortasse curentur, praecelsa sinceritas tua officium censuale commoneat, ut per singulos menses, qui vel unde veniant quive sint pro ratione temporis ad Africam vel ad ceteras provinias remittendi, brevibus comprehendat, his dumtaxat exceptis, qui corporatorum sunt oneribus adiuncti. Similes autem breves etiam ad scrinia mansuetudinis nostrae annis singulis dirigantur, quo meritis singulorum institutionibusque conpertis utrum quondoque nobis sint necessarii, iudicemus.*

Emanata a Treviri nel 370, estesa anche alla città di Costantinopoli, e indirizzata al *praefectus urbi* Olybrius, la legge imperiale disciplina in modo dettagliato il soggiorno a Roma di giovani provenienti dalle molteplici regioni dell'impero, desiderosi di acculturarsi: *Quicumque ad urbem discendi cupiditate veniunt...* È fatto obbligo, per chiunque voglia frequentare le scuole della capitale, non solo di presentare al *magister census* il permesso rilasciato dal governatore della provincia di provenienza, con l'esatta indicazione del luogo, dei dati della famiglia d'origine e dei meriti personali, ma anche di precisare l'attuale domicilio al fine di favorire i controlli periodici svolti dall'*officium censualium*, formalmente addetto a vigilare sul complessivo comportamento dei giovani frequentanti *publica auditoria*. Ogni trasgressione comportava la fustigazione e, in alcuni casi, persino l'espulsione e il rimpatrio. Sempre tramite l'ufficio censuale, posto alle dirette dipendenze del prefetto di città, si doveva mensilmente controllare il flusso degli studenti come la regolarità della loro posizione. L'imperatore conoscerà attraverso l'ufficio prefettizio centrale dei meriti e dei profitti dei giovani scolastici, anche in previsione di un loro futuro reclutamento nell'amministrazione pubblica. La costituzione non indica la tipologia degli studi, si può tuttavia fondatamente pensare che le scuole più frequentate fossero quelle di diritto, se la volontà imperiale va nel senso di una «seria

¹⁹ CTh. 14.9.1. *Dat. IIII Id. Mart. Trev(viris) Valentiniano et Valente III AA. cons. (a. 370).*

e rigida selezione ai fini di individuare quali fossero gli studenti più validi e idonei ad assumere funzioni di rilievo» nell'apparato di governo²⁰.

Circa mezzo secolo dopo, nel febbraio 425, chiare e più esplicite indicazioni sullo studio del diritto ritornano in una nuova costituzione, riprodotta anch'essa nel Teodosiano e emanata a Costantinopoli da Teodosio II:

*Universos, qui usurpantes sibi nomina magistrorum in publicis magistrationibus cel-
lulisque collectos undecumque discipulos circumferre consuerunt, ab ostentatione
vulgari praecipimus amoveri, ita ut, si qui eorum post emissos divinae sanctionis
adfatus quae prohibemus adque damnamus iterum forte temptaverit, non solum eius
quam meretur infamiae notam subeat, verum etiam pellendum se ex ipsa ubi versatur
inlicitae urbe cognoscat. Illos vero, qui intra plurimorum domus eadem exercere
privatim studia consuerunt, si ipsis tantum modo discipulis vacare maluerint, quos
intra parietes domesticos docent, nulla huiusmodi interminatione prohibemus. Sin
autem ex eorum numero fuerint, qui videntur intra Capitolii auditorium constituti,
ii omnibus modis privatarum aedium studia sibi interdicta esse cognoscant scituri,
quod, si adversum caelestia statuta facientes fuerint deprehensi, nihil penitus ex illis
privilegiis consequentur, quae his, qui in Capitolio tantum docere praecepti sunt, me-
rito deferuntur. 1. Habeat igitur auditorium specialiter nostrum in his primum, quos
Romanae eloquentiae doctrina commendat, oratores quidem tres numero, decem
vero grammaticos; in his etiam, qui facundia Graecitatis pollere noscuntur, quinque
numero sint sofistae et grammatici aequae decem. 2. Et quoniam non his artibus tan-
tum adulescentiam gloriosam optamus institui, profundioris quoque scientiae atque
doctrinae memoratis magistris sociamus auctores. 3. Unum igitur adiungi ceteris
volumus, qui philosophiae arcana rimetur, duo quoque, qui iuris ac legum 'formulas'
pandant, ita ut unicuique loca specialiter deputata adsignari faciat tua sublimitas,
ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio
permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat.*

L'intento dichiarato è la riorganizzazione dell'insegnamento 'pubblico' sotto la di-
retta sorveglianza del potere. Notevole che l'autorità imperiale indirizzi i giovani più
dotati a frequentare non solo corsi qualificati di retorica e grammatica latina e greca, ma
anche di filosofia e diritto in aule apposite e idonee al migliore svolgimento possibile
delle lezioni²¹. Ai professori pubblici è interdetto fare lezioni in luoghi privati, pena la
decadenza da ogni privilegio. Il numero dei *magistri* voluti da Teodosio II è il seguente:

²⁰ *Quo meritis singulorum institutionibusque conpertis utrum quandoque nobis sint necessa-
rii, iudicemus...* Significativa a questo proposito la formula «*domicilium legum*» con riferimento
a Roma, utilizzata da Sidonio Apollinare, raffinato letterato ed esponente di spicco della nobiltà
galloromana di V secolo, in una *Epistula* rivolta a Entropio nell'intento di persuaderlo a frequen-
tare le eccellenti scuole romane di diritto (*Ep.* 1.6. 2). Cfr. su questi temi la monografia di L. Di
Pinto, *Cura studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli 2013, 178, 181,
185 ss.; Id., *Lo studio del diritto nella legislazione tardo antica. Alcune testimonianze, Diparti-
mento di teoria e storia del diritto*, in *Rivista internazionale online* 7, 2014.

²¹ CTh. 14.9.3, Imp. Theod(osius) A. et Valentinianus Caes. (Costantinopoli, 27 febbraio 425).

tre retori e dieci grammatici latini, cinque sofisti e dieci grammatici greci, uno di filosofia e uno di diritto. Ciascuno avrà una propria sede per insegnare: «*ne discipuli sibi invicem possint obstrepere vel magistri neve linguarum confusio permixta vel vocum aures quorundam aut mentes a studio litterarum avertat*». Disciplina, ordine, concentrazione, rigore, spazi appositamente studiati per il sereno svolgimento delle lezioni sono i cardini di questa ‘rivoluzione culturale’ voluta dal potere nell’intento di rifondare l’istruzione pubblica. Ostacolare l’insegnamento privato, comunque consentito fra le pareti domestiche, in favore di una formazione politicamente orientata, determinarne le modalità di svolgimento, anche attraverso puntuali indicazioni logistiche, imporre un percorso formativo predefinendolo nei contenuti, sono i segni tangibili di una operazione politica di enorme portata pratica; tutto ora, anche il sapere e la sua organizzazione, discende dall’autorità imperiale; quella stessa che controlla, indirizza, guida, regge, protegge le diverse regioni dell’Impero universale.

Ma torniamo alla fine del IV secolo. È appena il caso di aggiungere che le tecniche di insegnamento in ambito giuridico non erano uniformi; variavano a seconda dei centri culturali prescelti. I beritensi, per esempio, si limitavano, sensibilmente condizionati da una *forma mentis* filosofico-teologica, alla utilizzazione diretta dei classici in latino, non di rado glossati e annotati in greco²²; gli studenti romani, invece, in chiusura del quarto secolo, si aggiornavano ricopiando le opere di età tetrarchica e costantiniana. Una brusca flessione di questo fermento culturale è registrata in una legge Novella di Valentiniano III²³, che la pone in stretta relazione con le invasioni barbariche, sebbene a Roma le scuole di diritto risultino operanti sino ad epoca ostrogota, come attestato dalle *Variae* di Cassiodoro²⁴, e dalla *Constitutio Omnem*, con cui Giustiniano dette, com’è ben noto, un nuovo più stabile assetto alle scuole di diritto presenti nelle città di Roma, Bisanzio e Costantinopoli²⁵.

Questo il quadro generalissimo delle modalità secondo cui si organizzava la trasmissione del sapere giuridico nelle varie regioni che sottostavano al potere di Roma²⁶ tra IV e V secolo.

Nel primo breve paragrafo del terzo e ultimo capitolo, che chiude la monografia ammiana, de Bonfils si occupa di alcuni passaggi delle *Res Gestae* che descrivono la drammatica situazione in cui versava l’amministrazione della giustizia del tempo da

²² Cfr. *Scholia Sinaitica* e *P. Aun.* 45.

²³ *Novella* 32.6-8 del 451.

²⁴ *Variae* 9.21.5.

²⁵ *Const. Omnem* pr.-7.

²⁶ Utilizzo, accogliendo pienamente il pensiero di Mantovani, *Introduzione* cit. 523-526, il termine ‘regioni’ per indicare la divisione dei compiti fra gli Augusti in carica su base prettamente geografica, al fine di sottolineare così la rappresentazione unitaria dell’*imperium* in età tardo romana, come l’idea di una insistita unità legislativa. *Pars imperii* al singolare «ipostatizz(erebbe) la divisione a metà» dello stesso Impero. Un Impero sempre considerato dagli stessi Augusti *coniunctissimum* (CTh. 1.1.5). *Partes imperii*, insomma, erano le diverse regioni sottoposte a Roma non le due metà dell’Impero.

parte di tutti i suoi operatori: avvocati, giuristi, giudici²⁷. Alla lettura di questi luoghi sono dedicate le pagine che seguono.

6. *Florebant elegantiae praeae patrociniis tribunalia...* - Le pesanti accuse mosse contro gli *oratores forenses* contenute in *Res gestae* 30.4²⁸, prendono verosimilmente spunto da un dato autobiografico: Ammiano sarebbe stato vittima proprio nella sua Antiochia della disonestà degli avvocati:

Quam a veteribus ita determinatam, orientalium quorundam versutia ad usque bonorum extulit odium, unde etiam retinaculis temporis praestituti frenatur. Ergo absolutis super eius indignitate (per)paucis, quam in illis partibus agens expertus sum, ad coeptorum cursum regrediar institutum²⁹.

Oggetto del disprezzo dello storico sono gli avvocati senza scrupoli delle regioni orientali dell'Impero. La giustizia non appare il fine ultimo di costoro bensì l'interesse personale, l'avidità, la scalata sociale³⁰.

Non mi soffermerò, ben s'intende, sulla puntuale interpretazione proposta dallo studioso barese di questo lungo capitolo delle *Storie*; né è mia intenzione occuparmi, proprio prendendo avvio dal racconto ammiano, dello stretto rapporto fra giurista tardo antico e uffici centrali più elevati incaricati di preparare le costituzioni imperiali³¹; mi in-

²⁷ Ammiano interrompe, per questa lunga digressione sul diritto, il racconto degli avvenimenti politici e militari dell'impero tra gli anni 370 e il 378, partendo da un giudizio negativo su Valente che, consigliato da Domizio Modesto, allora prefetto del pretorio, preferiva, anche per non svilire la sua immagine (Ammiano parla di *imperiale columen*) occupandosi di minuzie private (*minutiae privatarum*), astenersi dal presiedere il tribunale imperiale. Cfr. Amm. 30.4.1-2.

²⁸ «Un capitolo», scrive de Bonfils, *Ammiano* cit. 104, «preparato con cura ed intessuto di ampie reminiscenze antiche e contemporanee».

²⁹ Amm. 30.4.4: «Questa professione (quella degli oratori forensi) così definita dagli antichi, per l'astuzia e l'abilità di alcuni orientali divenne così odiosa alle persone oneste da essere anche soggetta a limiti di tempo. Perciò, dopo aver detto brevemente della sua indegnità, di cui ho fatto esperienza trovandomi in quelle regioni, riprenderò a narrare quanto avevo cominciato». Cfr. anche il § 3.

³⁰ Questi professionisti nella tarda antichità spesso provenivano da ceti sociali bassi e assai lontani dal modello forense repubblicano e classico: alto, colto, aristocratico, per il quale gli studi filosofico letterari costituivano l'imprescindibile presupposto di un'adeguata formazione tecnica. Sulla questione si può partire ancora dalle belle pagine di A.H.M. Jones, *The Later Roman Empire* 1, 1964, 510; Id. *Lo sfondo sociale della lotta tra paganesimo e cristianesimo*, in A. Momigliano, (a cura di) *Il conflitto tra paganesimo e cristianesimo*, 1975, 33-4.

³¹ «Pur senza essere giurista in senso proprio», osserva Mantovani, *Introduzione* cit. 528-529, «Dalmazio *rector* della Gallia Lugdunense all'inizio del V secolo conosceva perfettamente le Dodici Tavole, l'editto del pretore e le costituzioni imperiali (*IIS* 8987: [*ius ad iustitiam revocare aequumque tueri Dalmatio lex est, quam dedit alma fides. Bis sex scripta tenet praetorisque omne volumen, doctus et a sanctis condita principibus...*]); del resto quest'ampiezza di riferimenti... non è poi sorprendente, visto che sempre nella Gallia di V secolo inoltrato c'era chi delle Dodici Tavole faceva oggetto di insegnamento, come il dotto Leone personalmente incontrato da Sidonio Apollinare (*Carmina* 23.446-449)».

teressa piuttosto tornare sull'immagine, proposta dallo storico di Antiochia, del giurista che opera fuori delle cancellerie, delle scuole, dei consigli dei magistrati e funzionari; del giurisperito impegnato nell'emettere responsi: una figura ancora ben radicata nella società tardo romana³². Il suo ritratto, o meglio la sua caricatura, ai tempi di Valente, più o meno negli anni in cui si sono viste in piena attività le scuole di Berito e di Roma, ci lascia stupefatti. Gli stessi stilemi espositivi, le ricorrenze lessicali più che segni oscuri e sfuggenti, in questo specifico contesto, sembrano offrire indizi rilevanti nella ricostruzione di un quadro storico complesso e per la gran parte irrimediabilmente perduto. «Le parole», scrive Emanuele Stolfi, «sono sempre simboli misteriosi e inquietanti, portatori di ambiguità evidenti o recondite, ... spesso inestricabilmente legate alle sfasature semantiche dettate dal mutare dei contesti... , ove persino i medesimi significati si caricano di significati diversi»³³. Interrogarsi su di esse senza sovraccaricarne la portata può talvolta assolvere funzione essenziale per lo storico del diritto. Torniamo alle *Res Gestae*.

Dopo aver elogiato i tempi in cui i tribunali fiorivano per i patrocini adorni dell'antica eleganza e oratori preclari si distinguevano per sobrietà, frugalità, lealtà, dotta eloquenza³⁴, Ammiano scrive:

*At nunc videre est per eos omnes tractus violenta et rapacissima genera hominum per fora omnia volitantium et subsidentium divites domus, ut Spartanos canes aut Cretas, vestigia sagacius colligendo, ad ipsa cubilia pervenire causarum*³⁵.

Il riferimento è agli *oratores forenses* della sua epoca, dei quali sottolinea con biasimo l'astuzia e i raggiri. Ammiano colloca questi pericolosi e prezzolati professionisti fra i *genera hominum violenta et rapacissima* per amplificarne la connotazione negativa. Un indizio non trascurabile: l'impiego del plurale *genera* accompagnato da aggettivi fortemente dispregiativi. La formula rende al meglio l'idea dell'ampio contenitore concettuale che raccoglie la moltitudine di siffatti scellerati operatori giuridici. Sempre che si voglia dare a *genus* il significato di categoria classificante, di 'insieme' di cose o persone aventi caratteristiche essenziali comuni.

Solo apparentemente neutro l'uso ammiano di *coetus* nel paragrafo successivo per riferirsi, all'interno di quella moltitudine di predatori, alla specifica combriccola di av-

³² Così Mantovani, *Introduzione* cit. 529-530.

³³ Stolfi, «*Tithasus*», in *Signa amicitiae* cit. 62-63.

³⁴ Amm. 30.4.5-6: *Florebant elegantiae praeae patrociniis tribunalia, cum oratores concitae facundiae, attentis studiis doctrinarum, ingenio fide copiis ornamentisque dicendi pluribus eminebant, ut Demosthenes, quo dicturo concursus audiendi causa ex tota Graecia fieri solitis monumentis Atticis continetur, et Callistratus, quem nobilem illam super Oropo causam (qui locus in Euboea est) perorantem, idem Demosthenes, Academia cum Platone relicta, sectatus est: ut Hyperides et Aeschines et Andocides et Dinarchus et Antiphon ille Rhamnusius, quem ob defensum negotium omnium primum antiquitas prodidit accepasse mercedem.*

³⁵ Amm. 30.4.8: «Ma ora si possono incontrare in tutti i paesi orientali generi violenti e rapacissimi di uomini aggirarsi per tutti i tribunali, assediare le case dei ricchi e simili a cani spartani o cretesi giungere ai covili delle cause, seguendone le tracce con il loro fine odorato».

vocati che, «seminando contrasti diversi, si agitano fra risse e processi... suscitando odi implacabili»³⁶:

*In his primus est coetus eorum, qui seminando diversa iurgia per vadimonia mille iactantur, viduarum postes et orborum limina deterentes, et aut inter discordantes amicos, aut propinquant, vel affines, si simultatum levia senserint receptacula, odia struentes infesta: in quibus aetatis progressu non ut aliorum vitia intepescunt, sed magis magisque roborantur: inter rapinas insatiabiles inopes, ad capiendam verusitis orationibus iudicum fidem, quorum nomen ex iustitia natum est, sicam ingenii destringentes. Horum [obstinatione] libertatem temeritas, constantiam audacia praecipit, eloquentiam inanitas quaedam imitatur fluentia loquendi: quarum artium scaevitate, ut Tullius adseverat, nefas est religionem decipi iudicantis. Ait enim 'cumque nihil tam incorruptum esse debeat in re publica quam suffragium, quam sententia, non intellego cur, qui ea pecunia corruperit, poena dignus sit: qui eloquentia, laudem etiam ferat. Mihi quidem hoc plus mali facere videtur, qui oratione, quam qui pretio iudicem corrumpit: quod pecunia corrumpere pudentem nemo potest, dicendo potest'*³⁷.

Fra questi *genera violenta et rapacissima*, al primo posto si colloca il *coetus* inaffidabile, spregevole e di malaffare di quanti per avidità fomentano pretestuosi contrasti o «sguainano il pugnale dell'ingegno per sopraffare con abili discorsi la buona fede dei giudici, *quorum nomen ex iustitia natum est*». Ed è così che «la temerarietà sostituisce la libertà, la sconsiderata audacia la costanza, la vuota abbondanza di parole la vera *eloquentia*». Segue la dotta citazione ciceroniana sulla corruzione attraverso l'arte della parola. L'Arpinate è per Ammiano modello perduto e impareggiabile di *orator forensis*: colto, onesto, raffinato. *Coetus* rende pienamente l'idea della moltitudine, coesa e socialmente pericolosa, cui appartenevano questi operatori del diritto, come il senso del degrado morale in cui essa versava.

Entro la stessa categoria (o tipologia) di uomini spregevoli vi è anche il gruppo³⁸ di avvocati che, «per segnalarsi in una professione così torbida, aguzzano le loro lingue venali al fine di combattere la verità e con fronte sfacciata e molti ignobili latrati riescono a farsi aprire tutte le porte»³⁹:

Tertium eorum est ordo, qui ut in professione turbulenta clarescant, ad expugnandam veritatem ora mercennaria procudentes, per prostitutas frontes vilesque latratos, quo velint aditus sibi patefaciunt crebros: qui inter sollicitudines iudicum per multa distentias, irresolubili nexu vincientes negotia, laborant, ut omnis quies litibus impli-

³⁶ Amm. 30.4.9.

³⁷ Amm. 30.4.9-10.

³⁸ Ho reso così il termine *ordo* che ha, com'è noto, significati molteplici assolutamente dipendenti dai contesti in cui ricorre. Nel linguaggio militare, per esempio, è frequentemente usato per indicare la 'centuria', la 'fila', il 'rango', il 'grado'; in quello giuridico qualifica la 'classe sociale', la 'categoria' ordinaria o straordinaria dei giudizi, persino la 'norma'.

³⁹ Amm. 30.4.13.

cetur, et nodosis quaestionibus de industria iudicia circumscribunt, quae cum recte procedunt, delubra sunt aequitatis: cum depravantur, foveae fallaces et caecae: in quas si captus ceciderit quisquam, non nisi per multa exiliet lustra, ad usque ipsas medullas exsuctus.

Quest'*ordo* raccoglie specificamente gli *oratores forenses* intenti a praticare, a ogni costo e spudoratamente, la menzogna pur di accaparrarsi le cause, complicarle, diluirle il più possibile nel tempo. *Coetus* e *ordo* sembrano scelti dallo storico antiocheno per qualificare i gruppi socialmente più deplorabili e consistenti di avvocati: dei fomentatori di liti e dei mistificatori della verità. Il fine comune è biasimevole: il denaro, la sfrenata avidità, la spregiudicatezza. Il tutto, specchio dei tempi e del generale scadimento della cultura giuridica negli anni cruciali del regno di Valente.

Coetus e *ordo*, se osassimo scomodare categorie weberiane, li diremmo termini 'sociologicamente sensibili'. Weber li avrebbe resi con *Klasse*, vale a dire gruppo di coloro che sono accomunati da un caratteristico stile di vita, da modelli di comportamento simili. Ma lasciamo ora da parte irriverenti quanto inopportuni modernismi, per tornare a un'altro luogo delle *Res Gestae* sulla *causidicina*, che ricorda un'ulteriore categoria di *oratores* inaffidabili: quella degli impudenti, testardi e incolti che, abbandonate in fretta le scuole letterarie, si aggirano da un capo all'altro della città, rincorrendo i piaceri della tavola e componendo mimiambi, in luogo di discorsi che possano essere d'aiuto alle cause⁴⁰:

Quartum atque postremum est genus impudens, pervicax et indoctum, eorum qui cum immature a litterariis eruperint ludis, per angulos civitatum discurrunt, mimiambos non causarum remediis congrua commentantes, fores divitum deterendo, cenarum ciborumque aucupantes delicias exquisitas.

Poeti improvvisati, buongustai opportunisti, gaudenti e inscienti. Questi i tratti essenziali del *genus* di *orator forensis* col quale si chiude la 'digressione'. Il ritratto è quello del causidico illetterato e avido che, pur di procacciarsi clienti, «si abbandona ad incomposte circonlocuzioni ... a sfrenate ingiurie e insulti ... da venire persino lui stesso citato in tribunale e spesso condannato»⁴¹.

7. *Secundum est genus eorum, qui iuris professi scientiam...* - Un'attenzione particolare, come poc'anzi dicevo, meritano ora i brani delle *Res Gestae* sui giuristi che emettono responsi. Ammiano li ricomprende entro lo stesso genere, violento e rapace, al quale appartengono i diversi tipi di *oratores forenses*. Abbandonato il discorso sulla *causidicina* in senso stretto, con toni sarcastici, divertenti, persino, e paradossali, lo

⁴⁰ Amm. 30.4.14: «La quarta e ultima categoria è impudente, testarda e ignorante ed è formata da quanti, abbandonate le scuole anzitempo, corrono qua e là per gli angoli della città e compongono mimiambi, che possano essere d'aiuto alle cause, logorano le porte dei ricchi e vanno alla ricerca dei piaceri squisiti di cene e pranzi».

⁴¹ Traduco liberamente da Amm. 30.4.15-16.

storico descrive la figura ‘silenziosa’ e ‘sonnecchiante’ di quanti ai suoi tempi professavano la *scientia iuris*, ostentando sfacciatamente di possedere salde e incontestabili conoscenze giuridiche⁴². Leggiamo il testo⁴³:

Secundum est genus eorum, qui iuris professi scientiam, quam repugnantium sibi legum abovere discidia, velut vinculis ori inpositis reticentes, iugi silentio umbrarum sunt similes propriarum. Hi velut fata natalicia praemonstrantes, aut Sibyllae oraculorum interpretes, vulnus gravitate ad habitum composita tristiore ipsam quoque venditant, quod oscitantur. Hi ut altius videantur iura callere, Trebatium locuntur et Casullium et Alfenum et Auruncorum Sicanorumque iam diu leges ignotas, cum Evandri matre abhinc saeculis obrutas multis. Et si voluntate matrem tuam finxeris occidisse, multas tibi suffragari absolutionem lectiones reconditas pollicentur, si te senserint esse nummatum.

Il ritratto dei *iurisperiti* contemporanei proposto da Ammiano non si discosta molto da quello tratteggiato in tempi lontani da Cicerone e dallo stesso Seneca, ovviamente quando fosse nei loro intenti denigrarli. Il silenzio umbratile e tenebroso, come il vuoto, interessato e pretestuoso sapere, rendono il giurista ammiano maschera tragicomica degna di ben altra letteratura. L’atteggiamento studiatamente oracolare e austero, l’espressione del volto artatamente triste e grave sembra riecheggiare, anticipandolo, «il triste pallore delle veglie notturne» di *Nov. Theod.* 1 pr. del 438⁴⁴:

*Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis propositis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, tam pauci rarique extiterint, qui plene iuris civilis scientia ditarentur, et in tanto lucubrationum tristi pallore vix unus aut alter receperit soliditatem perfectae doctrinae*⁴⁵.

⁴² Conoscenze da esibire sia come esperti di diritto, ma verosimilmente anche come avvocati in grado di far valere in giudizio le pretese dei loro clienti.

⁴³ Amm. 30.4.11-12: «Il secondo genere è quello di coloro che professando la conoscenza del diritto, stroncata dalle reciproche discrepanze delle leggi, tacciono come se avessero la museruola e per il loro continuo silenzio assomigliano alle proprie ombre. Costoro, come se predicessero il destino del neonato o interpretassero gli oracoli della Sibilla, con un’espressione del volto intonata a un atteggiamento più austero, *tristior*, mettono in vendita anche i loro sbadigli. E per sembrare più profondi conoscitori del diritto citano Trebazio e Cascellio e Alfenò e le leggi degli Aurunci e dei Sicani già da tempo ignote, sepolte ormai da molti secoli come la madre di Evandro. Se tu prospetti d’aver ucciso volontariamente tua madre, se s’avvedono che sei danaroso, ti promettono che molti brani reconditi, *lectiones reconditae*, ti garantiscono l’assoluzione». Accolgo con lievi varianti la bella traduzione di Mantovani, *Introduzione* cit. 529.

⁴⁴ F. De Marini Avonzo, *La politica legislativa di Teodosio II e Valentiniano III*, Torino 1971, 52, si dice certa che l’autore di *Nov. The.* 1 abbia avuto presente, condividendola, la descrizione di Amm. 30.4.11. G.G. Archi, *Teodosio II e la sua compilazione*, Napoli 1976, 197, non ha dubbi nell’identificare i *iurisperiti* di *Nov. The.* 1.3, con «quanti nei diversi livelli secondo le distinzioni proprie a quest’epoca oggi chiameremmo avvocati».

⁴⁵ Cfr. per tutti: A. Lovato, *Teodosio II e i prudentes*, in *Studi per Giovanni Nicosia* 4, Milano 2007, 535-546; G. Falcone, *Teodosio II e la compendiosa divalium constitutionum scientia*, in

Solo alcuni decenni dopo la composizione delle *Res Gestae*, la critica incalzante e aspra contro i giurisperiti torna e con toni durissimi anche in una legge imperiale. L'imperatore si chiede come mai davvero pochissimi si fossero arricchiti della scienza del diritto civile, e perché appena una o due persone, nel triste pallore delle veglie notturne, avessero raggiunto la solidità della «perfetta dottrina».

Quanto questo esordio, polemico e pungente, nasconda soltanto motivi propagandistici da parte di un potere sicuramente intento a celebrare la grandezza del lavoro compiuto, o rispecchi anche l'implicito biasimo dell'imperatore per il ceto giurisprudenziale nel suo complesso, ben oltre gli scellerati professionisti del suo tempo, è argomento assai dibattuto che, imponendo un'analisi puntuale dell'intera Novella, merita spazi e approfondimenti non compatibili con le più contenute finalità di queste pagine⁴⁶.

Non si esaurisce solo nella descrizione degli aspetti esteriori del mestiere il paragrafo delle *Res Gestae* oggetto del nostro interesse; la sua lettura è istruttiva anche sotto il profilo dei contenuti. È notevole, per esempio, che si insista sul *modus operandi* di questa giurisprudenza: il giurista ridicolizzato da Ammiano non trascura di citare i suoi autorevoli predecessori, anzi risale per dar maggior risalto al suo operare sino alla letteratura giuridica dell'ultima età repubblicana, filtrata, ovviamente, attraverso ciò che la tarda antichità conosceva e utilizzava delle opere giurisprudenziali classiche. Da questo patrimonio, il giurista tardo antico attingeva, a suo modo e con i suoi limiti, *lectiones reconditae* atte a suffragare le proprie tesi; tesi che gli operatori forensi, con pari limiti e stessi nefandi fini, avrebbero poi richiamato nelle proprie arringhe. Ammiano avverte come anacronistico e inadeguato questo ritorno, confuso e pericoloso, al passato da parte di una scienza subalterna e prezzolata, priva di autentica attitudine creativa e interpretativa, incapace di cercare proficuamente nelle opinioni dei predecessori e nella congerie delle *leges*, *lectiones* da recitare nei tribunali. Per altri versi va anche sottolineato che il giurisperito dell'epoca risentiva ancora di tutti gli inconvenienti prodotti dallo *ius controversum*, dalla sua contraddittorietà che obiettivamente lo rendeva difficilmente interpretabile. Un problema assillante per la *scientia iuris* sin da età costantiniana, «da quando cioè era venuta meno la vocazione del giurista a promuovere creativamente la rielaborazione e la letteratura giurisprudenziale era diventata un deposito inerme di opinioni⁴⁷». Il quadro della giustizia che viene fuori dalle pagine ammiane è sconsolante: giudici ignoranti e sbrigativi quando non parziali, avvocati lesto-fanti, assetati di denaro e spregiudicati, giuristi dormienti, avidi, ignavi, ombre silenziose in grado solo di mettere in vendita disarticolati sbadigli.

Genus fra i *genera violenta et rapacissima*, al pari del semplice *orator forensis*,

Seminarios Complutenses de Derecho Romano 28, 2015, 349-368 e lett. *ivi cit.* I due studiosi propongono con composta eleganza letture differenti di Nov. The. 1 pr.; seguirne il percorso sarebbe molto interessante ma non proponibile in questo studio.

⁴⁶ Controverso è soprattutto se Teodosio, magnificando i commissari che hanno confezionato il Codice e comparandoli a tutti i *veteres (iure omnibus veteribus comparandi)*, abbia solo per ragioni 'di facciata', per così dire, esaltato la loro *scientia*.

⁴⁷ Così Mantovani, *Introduzione cit.* 531.

il giurista di Ammiano è l'emblema di una società alla ricerca affannosa di ordine e nuove certezze. Raccogliere le *leges*, sistemare gli *iura* per non disperdere il prezioso patrimonio giuridico passato, riorganizzare gli *studia* diventerà di lì a poco l'impegno prioritario di un potere sempre più determinato a difendere, con ogni mezzo e ad ogni costo, l'immagine salvifica dell'*imperium coniunctissimum*⁴⁸.

8. *Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus*. - Amato per il suo essere, apprezzato per i suoi scritti, seguito dai suoi studenti, Giovanni de Bonfils ha servito con competenza e sorridente maestria, con orgoglioso senso di appartenenza, da professore, quella istituzione essenziale per lo sviluppo della vita civile che è l'Università. Ha assolto con dedizione l'impegno dell'educatore, coltivato un costume di vita scientifica che cerca di penetrare senza schematismi nel cuore del fenomeno giuridico seguendone il divenire. L'augurio che gli porgiamo è che egli possa farlo ancora a lungo e anche attraverso coloro che con lui hanno studiato.

«Ognuno è fatto di ciò che ha vissuto e del modo in cui è vissuto», scrive Luigi Labruna, nel ringraziare coloro che allestirono nell'ormai lontano 2007 gli *Scritti* in suo onore, «In un periodo di così profondi mutamenti... vi è più che mai bisogno di valori ideali per non disperdere la fiducia e la speranza in un futuro migliore. Individuare saldi punti di riferimento, chiare regole di comportamento e condivisi valori in luogo di quelli che scompaiono, ovvero riconoscere e recuperare quelli del passato ancora validi e che talora meglio di altri si rivelano appropriati a consentire una proiezione del presente che costruiamo verso l'avvenire che è già in noi è necessario e urgente»⁴⁹. *Sed fugit interea, fugit irreparabile tempus*.

Venanzia Giodice Sabbatelli
Università di Bari
venanzia.giodice@unito.it

⁴⁸ Mantovani, *Introduzione* cit. 524-526, insiste con argomenti convincenti sulla rappresentazione unitaria dell'*imperium romanum* e sul principio dell'unità legislativa nel mondo tardo romano.

⁴⁹ L. Labruna, *Maestri, amici, compagni di lavoro*, Napoli 2007, 419.